REGOLAMENTO (CEE) N. 727/90 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1990

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine, originari del Marocco (1990/1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (1) prevede all'articolo 21 per taluni vini a denominazione di origine, dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 e ex 2204 21 39, originari del Marocco, specificati nell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 12 marzo 1977 (2), l'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl;

considerando che, in virtù delle disposizioni di una dichiarazione comune delle parti la quale costituisca parte integrante del citato accordo, la contabilizzazione delle quantità dei prodotti in questione deve iniziare il 1° gennaio di ogni anno; che per mantenere questo impegno conviene aprire il contingente in questione per il periodo dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1991 fino a concorrenza di una quantità che, in applicazione della clausola « pro rata temporis », dev'essere fissata a 75 000 hl;

considerando che questi vini devono essere presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a due litri; che questi vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello figurante nell'allegato D dell'accordo o, in via derogativa, da un documento V I 1 o da un estratto V I 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/88 della Commissione (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria (5), prevede che il Regno di Spagna applichi dazi che riducano progressivamente il divario tra le aliquote dei dazi di base e le aliquote dei dazi preferenziali e che la Repubblica portoghese rinvii, fino al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in causa; che pertanto il presente regolamento non è applicabile al Portogallo al 31 dicembre 1990, mentre a decorrere dal 1° gennaio 1991 sarà applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale; che nei limiti di questo contingente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, la Repubblica portoghese deve applicare dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3189/88 anzidetto;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (7);

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume del contingente, dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo la procedura dell'articolo 3; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del contingente comunitario ed informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1991 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti designati qui di seguito ed originari del Marocco sono sospesi al livello e nei limiti di un contingente tariffario indicati a lato:

(1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 2.
(3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.
(4) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 29.
(5) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in ettolitri)	Dazio contingentale (in %)
09.1107	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini a denominazione d'origine con i nomi seguenti : Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 15 % vol e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a due litri	75 000	esenzione

(a) Codici Taric : 2204 21 25*91
2204 21 25*92
2204 21 35*91
2204 21 39*92

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e, a partire dal 1° gennaio 1991, la Repubblica portoghese applicano dei dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili al Portogallo durante il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.

2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

Affinché tali vini possano beneficiare di tale contingente tariffario, l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 deve essere rispettato.

3. All'importazione, ciascuno di tali vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità marocchina, conformemente al modello allegato al presente regolamento o, in via derogativa da un documento V I 1 o da un estratto V I 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno del volume del contingente.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitivi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. FLYNN

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

1. المصدر — Exporter — Exportateur	2. الرقم — Number — Numéro	**00000**
	3. (Name of authority guaranteeing the designation of origin — Nom de l'organisme garantissant la dénomination d'origine)	
4. المرسل اليه — Consignee — Destinataire	5. شهادة التسمية الاصلية **CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN** **CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE**	
6. وسيلة النقل — Means of transport — Moyen de transport	7. (Designation of origin — Nom de la dénomination d'origine)	
8. مكان الافراغ — Place of unloading — Lieu de déchargement		

9. الانواع والارقام ، عدد ونوع الطرود — Marks and numbers, number and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis	10. الوزن الخام Gross weight Poids brut	11. لمترات Litres Litres

12. لمترات (بالحروف) — Litres (in words) — Litres (en lettres)

13. تأشيرة الهيئة المرسلة — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur

14. تأشيرة الجمارك — Customs stamp — Visa de la douane	(See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15)

15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of ..... and is considered by Moroccan legislation as entitled to the designation of origin '.....'.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de ..... et est reconnu, suivant la loi marocaine, comme ayant droit à la dénomination d'origine « ..... ».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لبيانات اخرى من الدولة المصدرة

(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.